

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 38 del 31 Ottobre 2015

### **1. ATTIVITA' REGOLAMENTATE SOGGETTE A SCIA - Non è dovuta la Tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel Registro imprese e nel REA**

L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:

- *installazione di impianti all'interno degli edifici* (D.M. 37/2008);
- *autoriparazione* (L. 122/1992);
- *pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione* (L. 82/1994);
- *facchinaggio e movimentazione merci* (L. 57/2001);
- *agente e rappresentante di commercio* (L. 204/1985);
- *agente di affari in mediazione* (L. 39/1989);
- *spedizioniere* (L. 1442/1941);
- *mediatore marittimo* (L. 478/1968);
- *commercio all'ingrosso* (D.Lgs. 114/1998),

**non avendo natura abilitante**, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, **per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.**

Questo è il chiarimento giunto, da ultimo, dall'**Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia**, con la **nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496**, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015.

L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nelle tre precedenti risposte ad altrettanti interpelli (*n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014 e n. 954-422/2015*) e ribadisce che **la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.**

Tutto questo anche alla luce del **parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013, Prot. 125591**, con il quale è stato precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che **l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle tasse di concessione governativa clicca qui.](#)

### **2. IMPRESE AGRICOLE - Istituito il registro unico dei controlli ispettivi (RUCI)**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 Ottobre 2015, il decreto 22 luglio 2015, con il quale è stato istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il **registro unico**

**dei controlli ispettivi (RUCI) sulle imprese agricole**, integrato nell'anagrafe nazionale delle aziende agricole attraverso il SIAN.

Nel RUCI affluiranno i dati concernenti i **controlli effettuati**, da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo e degli organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati dalle vigenti disposizioni allo svolgimento di compiti di controllo **a carico delle imprese agricole**.

I registri unici di controllo istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori alimenteranno il RUCI con le informazioni in essi contenute.

Il RUCI alimenta i registri unici dei controlli regionali ove istituiti.

Il pubblico funzionario incaricato dell'esercizio dei controlli ispettivi potrà verificare, attraverso il RUCI, le informazioni pertinenti e non eccedenti riconducibili alla propria competenza, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **3. AUTOTRASPORTO - Prorogato al 20 novembre il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi a favore della formazione professionale**

Il termine finale per presentare le domande di ammissione ai contributi, fissato al 30 ottobre 2015 dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, è **prorogato fino al 20 novembre 2015** compreso.

Sono altresì prorogati di giorni venti i termini perentori di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto, nella parte in cui fissa la data ultima per la conclusione dell'attività formativa, e di cui all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui fissa il termine ultimo per la trasmissione della documentazione concernente la rendicontazione dei costi sostenuti dagli enti di formazione.

Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il **Decreto 23 ottobre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 Ottobre 2015.

La proroga è stata disposta a seguito del riscontro di problemi di incompatibilità - ora risolti - fra alcuni tipi di forma digitale con la piattaforma telematica implementata dal Ministero per l'inoltro on line delle domande di ammissione al beneficio.

Ricordiamo che con il **decreto 31 luglio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva dettato le modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto, stabilendo che le domande per accedere ai contributi dovevano essere presentate a partire dal 28 settembre 2015 e fissando come termine perentorio il 30 ottobre 2015.

Posticipato anche dal 31 maggio 2016 al **20 giugno 2016** il termine ultimo per la conclusione delle attività formative e dal 31 maggio 2016 al **30 giugno 2016** il termine ultimo per la rendicontazione dei costi sostenuti.

Il bando mette a disposizione 10 milioni di euro a sostegno di piani formativi o di aggiornamento professionale finalizzati all'acquisizione di competenze tecniche o professionali in materia di nuove tecnologie, sviluppo della competitività, sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 23 ottobre 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 31 luglio 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti clicca qui.](#)

### **4. CITTADINI NON COMUNITARI - Presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza - Statistiche report dall'ISTAT**

Al 1° gennaio 2015, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, sono regolarmente presenti in Italia **3.929.916 cittadini non comunitari**.

Tra il 2014 e il 2015 il numero di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti è aumentato di circa 55mila unità (+1,4%). I paesi più rappresentati sono: Marocco (518.357), Albania (498.419), Cina (332.189), Ucraina (236.682) e Filippine (169.046).

I **minori stranieri** rappresentano il 24% dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Si tratta quindi di una popolazione relativamente giovane considerando che la quota di minori italiani e non, su tutta la popolazione residente al 1 gennaio 2015 è pari al 16,6%.

La quota di **soggiornanti di lungo periodo** continua a crescere: passa da 2.179.607 nel 2014 (il 56,3% sul totale) a 2.248.747 nel 2015 (57,2%).

Nel 2014 si registra, in particolare, una forte contrazione degli **ingressi per motivi di lavoro**, sia in termini assoluti (-27.500), sia in termini relativi. Se nel 2013 rappresentavano più del 33%, nel 2014 sono scesi al 23%.

Tra il 2013 e il 2014 diminuiscono in termini assoluti i **nuovi ingressi per famiglia** (-3.844 unità), anche se il loro peso relativo si mantiene intorno al 41%.

A raddoppiare in termini assoluti sono invece i **permessi per asilo e protezione umanitaria**: nel 2014 da 19.146 sono passati a 47.873. In termini relativi arrivano a rappresentare il 19,3% dei nuovi ingressi, dal 7,5% del 2013.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo integrale dei documenti ISTAT clicca qui.](#)

## **5. PACCHETTO TELECOMUNICAZIONI - Dal Parlamento europeo abolizione delle tariffe roaming e neutralità della rete**

**Dal 15 giugno 2017**, saranno vietate le tariffe roaming nell'UE (e nei Paesi SEE) per le chiamate, per l'invio di messaggi di testo e per l'utilizzo di internet tramite dispositivi mobili.

Inoltre, a partire **dal 30 aprile 2016**, le maggiorazioni del roaming non dovranno superare:

- **euro 0,05** al minuto per le chiamate vocali,
- **euro 0,02** per ogni messaggio di testo (SMS),
- **euro 0,05** per ogni MB di navigazione su internet.

Lo ha deciso il Parlamento europeo, con la votazione del 27 ottobre 2015 sul nuovo **pacchetto telecomunicazioni** che stabilisce anche norme più chiare sul diritto di accesso a internet.

Entro l'anno, poi, dovrà essere deciso il tetto per i costi delle chiamate ricevute.

Per quanto riguarda il **recupero dei costi e prevenzione degli abusi**, secondo quanto deciso dal Parlamento europeo, qualora gli operatori dimostrino di non essere in grado di recuperare i loro costi, incidendo sui prezzi interni, le autorità nazionali di regolamentazione potranno autorizzarli ad imporre, in casi eccezionali, maggiorazioni minime al fine di recuperare questi costi.

Per proteggere il settore da abusi, poi, gli operatori potranno, in determinate circostanze, essere autorizzati ad addebitare una tariffa di lieve entità - più bassa rispetto agli attuali tetti - sulla base del principio dell'uso corretto. I dettagli precisi saranno definiti dalla Commissione e dalle autorità per le telecomunicazioni.

Per quanto riguarda l'**accesso libero a internet** la nuova legislazione obbligherà le imprese che offrono l'accesso a internet a **trattare tutto il traffico dati in modo equivalente**. L'unica eccezione alla regola sarà la pronuncia di un tribunale, che potrebbe intervenire per evitare congestioni della rete o per contrastare attacchi informatici.

Le misure necessarie per la gestione del traffico dati, ad ogni modo, dovranno essere «*trasparenti, non discriminatorie e proporzionali*» e non dovranno durare più del necessario.

In merito alle **prestazioni: velocità reale o rimborso**, i deputati UE hanno, infine, assicurato che i provider di servizi internet dovranno fornire agli utenti che stanno per firmare contratti su servizi di accesso a internet fissi o mobili una spiegazione chiara sulle velocità di download e upload che possono aspettarsi dal servizio.

Ogni differenza evidente darà diritto a compensazioni, come ad esempio l'estinzione del contratto o l'ottenimento di un rimborso. Spetterà alle autorità nazionali verificare se le eventuali differenze possano o meno costituire una violazione del contratto.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa dal sito del Parlamento europeo clicca qui.](#)

## **6. BILANCI - D.Lgs. n. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE - Un autorevole approfondimento del Prof. Claudio Sottoriva**

Il **Prof. Claudio SOTTORIVA** (Facoltà di Economia - Università Cattolica del S. Cuore di Milano) ha pubblicato, sulla rivista "Le Società", n. 10/2015 (IPSOA Editore), un autorevole commento al D.Lgs. 139/2015 relativo alle modifiche apportate al Codice Civile in tema di redazione del bilancio di esercizio, dal titolo "**Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci**".

Nell'articolo l'autore mette in evidenza come tra il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e lo schema di decreto legislativo trasmesso in data 18 maggio 2015 alle Commissioni competenti della Camera e del Senato della Repubblica non emergano differenze; il Legislatore non sembra quindi aver accolto alcuni suggerimenti forniti in sede di consultazione pubblica, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, nonché sulla base dell'attività istruttoria sottostante.

Il decreto legislativo, pur aggiornando la normativa nazionale in tema di redazione del bilancio, secondo il Prof. Sottoriva, **sembra solo in parte aver accolto lo spirito della Direttiva 2013/34/UE**".

Molte sono state le richieste di modifica allo schema di decreto legislativo pervenute sia da parte delle Commissioni parlamentari competenti sia da altre istituzioni (Assonime, CNDCEC) anche in relazione alle modalità con le quali altri Stati membri stanno procedendo al recepimento della stessa.

L'autore conclude l'articolo elencando una lunga serie di possibili modifiche che sarebbe stato opportuno considerare, in sede di revisione del contenuto dello schema di decreto legislativo trasmesso al Governo, all'attuale disciplina relativa alla redazione dei bilanci.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dell'articolo clicca qui.](#)

## **7. RISTORANTE CASALINGO (HOME RESTAURANT) - Per il Ministero è un'attività da equiparare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

L'attività di "**Home Restaurant**" o "ristorante casalingo", in base alle disposizioni dettate dalla L. n. 287 del 1991, *"anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela"*.

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015**, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio che ha chiesto di chiarire come configurare l'attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare alla Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro l'iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

Gli "**Home Restaurant**" sono attività in cui un privato organizza pranzi o cene nella propria abitazione in giorni dedicati e per poche persone, trattati come ospiti personali. Per partecipare è richiesta una prenotazione su un apposito sito web e, al termine del pasto, è previsto il pagamento del prezzo corrispondente.

Si tratta, sempre secondo il Ministero, di un'attività economica in senso proprio e, di conseguenza, **"non può considerarsi un'attività libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande"**.

Richiamando poi una precedente nota (**n. 98416 del 12 giugno 2013**), il Ministero ricorda che in quell'occasione **"ha classificato come un'attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati"**.

Pertanto, anche nel preciso caso in questione, considerata la modalità con la quale viene esercitata l'attività, si devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 7, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Ciò significa che, i soggetti interessati devono:

a) essere in **possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali** di cui all'articolo 71 del medesimo decreto;

b) **presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** o a richiedere, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate, la prevista autorizzazione.

Sul caso sono state segnalate, dall'Associazione dei titolari di pubblici esercizi (APPE), aderente a Confcommercio, le prime sanzioni applicate da parte dei NAS per irregolarità amministrative e igienico-sanitarie.

LINK:

[Per scaricare il testo delle due risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**(DAL 26 AL 31 OTTOBRE 2015)**

**1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015:** Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 Ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 9 ottobre 2015:** Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative a sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e di determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 Ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Legge 2 ottobre 2015, n. 171:** Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 Ottobre 2015 – Suppl. Ord. n. 58).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**4) Legge 19 ottobre 2015, n. 173:** Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 Ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**5) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 22 luglio 2015:** Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 Ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 23 ottobre 2015:** Proroga dei termini perentori previsti dal decreto 31 luglio 2015, in materia di modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 Ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato:** Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 Ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Interno - Decreto 21 ottobre 2015:** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 Ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
**(DAL 26 AL 31 OTTOBRE 2015)**

**1) Decisione (UE) 2015/1937 del 21 ottobre 2015**, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 235/1 del 9 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)